

# Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi

del 6 luglio 1983 (Stato 2 agosto 2006)

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 8, 27, 52 e 55 della legge dell'8 ottobre 1982<sup>1</sup>

sull'approvvigionamento del Paese (LAP);

visti gli articoli 42 capoverso 3 e 71 capoverso 1 della legge federale sulle dogane<sup>2</sup> (LD),

*ordina:*

## Art. 1 Principio

<sup>1</sup> Al fine di assicurare la costituzione di scorte obbligatorie, le merci menzionate qui appresso possono essere importate soltanto con un permesso speciale.

Voce di tariffa <sup>3</sup>	Designazione della merce
2707.	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici:
	– destinati a essere utilizzati come carburante
1010	– – benzolo
2010	– – toluolo
3010	– – xilolo
4010	– – naftalene
5010	– – altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65 per cento o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250° C, secondo il metodo ASTM D 86
9110	– – oli di creosoto
9910	– – altri
	– per il riscaldamento:
ex 4090	– – naftalene
ex 5090	– – altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65 per cento o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250° C, secondo il metodo ASTM D 86
ex 9190	– – oli di creosoto
ex 9990	– – altri
2709.	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:
0010	– destinati a essere utilizzati come carburante
0090	– altri

RU 1983 1007

<sup>1</sup> RS 531

<sup>2</sup> RS 631.0

<sup>3</sup> RS 632.10, Allegato

2710.	Oli di petroli o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli:
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi dai residui di oli:
	– – oli leggeri e preparazioni:
	– – – destinati a essere utilizzati come carburante:
1111	– – – – benzina e sue frazioni
1112	– – – – white spirit
1119	– – – – altri
	– – – destinati ad altri usi:
1191	– – – – benzina e sue frazioni, per la produzione di gas e per la trasformazione petrochimica nonché per il riscaldamento industriale
1192	– – – – white spirit
	– – – altri:
	– – – – destinati a essere utilizzati come carburante:
1911	– – – – petrolio
1912	– – – – olio Diesel
1919	– – – – altri
	– – destinati ad altri usi:
1991	– – – – petrolio
1992	– – – – oli per il riscaldamento
ex 1199, 1999	– – – – gasolio per la lavatura di gas greggi; «spikes» di gasolio
2901, 2902.	Idrocarburi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2901.	Idrocarburi aciclici
	– destinati a essere utilizzati come carburante:
	– – saturi
1091	– – – diversi da quelli gassosi
	– – non saturi
2421	– – – isoprene
2991	– – – diversi da quelli gassosi
2902.	Idrocarburi ciclici:
	– destinati a essere utilizzati come carburante:
1110	– – cicloesano, cicloparaffinico, cicloolefinico o cicloterpenico
1910	– – altri idrocarburi, cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloparaffinici
2010	– – benzolo
3010	– – toluolo
4110	– – o-xilene
4210	– – m-xilene
4310	– – p-xilene
4410	– – miscele di isomeri dello xilene
6010	– – etilbenzene
7010	– – cumene
9010	– – altri
2905.	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	– destinati a essere utilizzati come carburante
	– – monoalcoli saturi
1110	– – – metanolo (alcole metilico)
1210	– – – propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)
1410	– – – altri butanoli
1610	– – – ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

	1920	– – – altri
		– – monoalcoli non saturi:
	2110	– – – alcole allilico
	2210	– – – alcoli terpenici aciclici
	2910	– – – altri
	2909.	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: – destinati ad essere utilizzati come carburante:
	1910	– – eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi, diversi dall'etere dietilico
	2010	– – eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	3010	– – eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	4310	– – eteri monobulitici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
	4420	– – altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
	4910	– – altri
	5010	– – eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	6010	– – perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	3807.	Catrami di legno, oli di catrame di legno
ex	0000	– per il riscaldamento
	3811.	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:
	9010	– destinati a essere utilizzati come carburante
	3814.	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove: preparazioni per togliere pitture e vernici:
	0010	– destinati a essere utilizzati come carburante
	3817.	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:
	0010	– destinati a essere utilizzati come carburante
	3824.	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
	9030	– prodotti destinati a essere utilizzati come carburante. <sup>4</sup>

<sup>2</sup> La Centrale svizzera per l'importazione di carburanti e di combustibili liquidi (CARBURA) è competente per il rilascio del permesso. Esso decide su mandato dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 1987 (RU **1987** 2338). Aggiornato giusta l'art. 3 n. 5 dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4932), il n. 6 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU **2001** 2091) ed il n. II 4 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2995).

3 ...5

4 I quantitativi di merci sino a 20 kg lordi possono essere importati senza permesso.

## **Art. 2** Procedura

<sup>1</sup> Sono rilasciati permessi individuali.

<sup>2</sup> Udito il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Dipartimento federale dell'economia (DFE)<sup>6</sup> può disporre che i permessi siano rilasciati giusta la procedura della licenza generale.

## **Art. 3** Condizioni per il rilascio del permesso

<sup>1</sup> Il rilascio dei permessi individuali o della licenza generale è subordinato alla conclusione e all'adempimento di un contratto in cui l'importatore si impegna a tenere, all'interno del territorio doganale svizzero e per la durata del contratto, una scorta obbligatoria di carburanti e combustibili liquidi.

<sup>2</sup> Trattandosi di merci per le quali non è richiesta la costituzione di scorte obbligatorie (art. 5), possono essere rilasciati permessi individuali o licenze generali qualora l'importatore s'impegna per scritto ad assumere gli stessi oneri finanziari di quelli che gli deriverebbero dal contratto per scorte obbligatorie.

## **Art. 4** Revoca e rifiuto di permessi individuali o di licenze generali

L'Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta della CARBURA, revocare o rifiutare permessi individuali o licenze generali qualora l'importatore violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l'esenzione dall'obbligo di costituire le scorte.

## **Art. 5** Volume e qualità delle scorte obbligatorie

Udite le cerchie economiche interessate, il DFE determina:

- a. le merci che devono essere immagazzinate;
- b. il volume e la qualità delle scorte obbligatorie per la difesa nazionale economica e per le situazioni di grave penuria, come anche i criteri per determinare il volume delle scorte obbligatorie dei singoli depositari.

## **Art. 6** Contratti per scorte obbligatorie

I particolari circa la costituzione delle scorte obbligatorie sono regolati mediante contratti uniformi tra l'Ufficio federale e i depositari delle scorte.

<sup>5</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 30 nov. 1987 (RU 1987 2338).

<sup>6</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 7** Annuncio obbligatorio

<sup>1</sup> Il depositario della scorta obbligatoria deve indicare periodicamente la quantità complessiva delle sue scorte (sia volontarie sia obbligatorie) di merci menzionate nell'articolo 1, conformemente alle istruzioni del DFE.

<sup>2</sup> Le raffinerie notificano mensilmente le quantità di merci per acquirente, secondo le istruzioni della CARBURA.<sup>7</sup>

**Art. 8**<sup>8</sup>**Art. 9** Disposizioni finali

<sup>1</sup> Il DFE e il DFF sono incaricati dell'esecuzione.

<sup>2</sup> Sono abrogati:

1. il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 1961<sup>9</sup> concernente la costituzione di scorte di carburanti e combustibili liquidi;
2. il decreto del Consiglio federale dell'8 febbraio 1957<sup>10</sup> concernente il deposito privato, esente da interessi, di scorte di carburante obbligatorie.

<sup>3</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1983.

<sup>7</sup> Introdotta dal n. 3 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **641.611**).

<sup>8</sup> Abrogata dal n. 3 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS **641.611**).

<sup>9</sup> [RU **1961** 564, **1974** 2011]

<sup>10</sup> [RU **1957** 146]

